

ELEZIONI COMUNALI 2017

INDICAZIONI SULLE SPESE ELETTORALI E SUL MANDATARIO ELETTORALE

N.B. E' OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL MANDATARIO E L'APERTURA DEL CONTO CORRENTE QUALORA SI INTENDA RACCOGLIERE FONDI, RICEVERE SERVIZI O AVVALERSI DI DENARO PROPRIO CHE SUPERA € 2500.

2. LA TIPOLOGIA DELLE SPESE

La vigente legge stabilisce che le spese elettorali sono quelle relative:

- ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, alle spese telefoniche e postali e agli oneri passivi: tali spese sono calcolate in misura forfetaria nella percentuale fissa del 30% del totale delle spese ammissibili;
- alla produzione, all'acquisto e all'affitto di materiali e mezzi compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, giornali, radio, televisioni private;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e tutto quanto necessita per la presentazione delle liste elettorali;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio conseguente alla campagna elettorale;
- alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, secondo quanto previsto (dall'art. 2, comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982 n. 441.

La legge inserisce tra le spese dei singoli candidati anche quelle riferibili agli stessi ma sostenute dai partiti, liste di candidati, sindacati, organizzazioni di categoria imputabili pro-quota.

Le spese pro-quota concorrono alla formazione del totale delle spese sostenute dal candidato stesso.

3. CAMPAGNA ELETTORALE

La legge del 6 luglio 2012 n. 96, all'art. 11, comma 3, facendo riferimento alla legge 515/93 art. 12, aggiunge quanto segue: "il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei Comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

4. OBBLIGHI DEL CANDIDATO

Il responsabile unico delle spese elettorali è il candidato; a carico del mandatario non vi è alcuna responsabilità, quest'ultimo si occupa solo delle entrate.

Il candidato eletto deve obbligatoriamente sottoscrivere ed inviare al Presidente del Consiglio Comunale:

1 - una dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza, con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO" (art. 2, primo comma, numero 3, legge 5 luglio 1982 n.441);

2 - una dichiarazione per ciascuno dei contributi ricevuti, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, di valore superiore all'importo di cui all'art.4, terzo comma

della legge n. 659/1981 e successive modifiche e dall'art. 11, secondo comma della legge 96/2012 (€ 5.000,00) erogati nell'arco di un anno da parte di uno stesso soggetto (Legge 515, art. 7, comma 5, lettera a). Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati mediante l'autocertificazione da parte del candidato (legge 515, art. 7, comma 5, lettera b).

3 - Un rendiconto, controfirmato dal mandatario elettorale che ne certifica la veridicità limitatamente alle entrate, relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, in cui devono essere analiticamente riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a €. 5.000 hanno obbligo di dichiarazione congiunta, unitamente a tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.

4 - **Gli estratti completi, alla data di chiusura, del conto corrente bancario ed eventualmente conto corrente postale utilizzato.**

Pertanto, riepilogando:

- **i contributi ricevuti da persone giuridiche devono essere evidenziati, per qualsiasi importo ricevuto, sul rendiconto con l'indicazione nominativa del soggetto erogante allegando le rispettive delibere degli organi competenti nonché la dichiarazione di iscrizione nel loro bilancio;**

- **i contributi ricevuti da persona fisica di importo fino a € 5.000,00 devono essere evidenziati nel rendiconto con l'indicazione nominativa del soggetto erogante, pur non essendo oggetto della dichiarazione congiunta o dell'autocertificazione.**

- **per i contributi pari o superiori ad Euro 5.000,00, oltre alla evidenziazione nel rendiconto, sarà necessario redigere la dichiarazione congiunta.**

Si precisa che la Legge n. 515, prevede che anche le spese sostenute dal partito, se riferibili al candidato, devono essergli imputate, eventualmente pro-quota, e concorrono alla formazione del totale delle spese sostenute dal candidato stesso.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE SPESE SOSTENUTE ED I CONTRIBUTI RICEVUTI

La legge prevede (legge 515, art.7, comma 6) che la dichiarazione relativa ai contributi e obbligazioni assunte e allegati documenti, sia presentata entro tre mesi dalla data delle elezioni, al Presidente della Consiglio Comunale di appartenenza e al Collegio regionale di Garanzia Elettorale.

Si ricorda che tale obbligo vige anche per i candidati non eletti per i quali la documentazione deve essere inoltrata al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Occorre riportare analiticamente, nei modelli allegati di rendiconto, tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore ricevuti da soggetti diversi. Per importi da € 2.500 a € 5.000 occorre fare un'autocertificazione.

Limiti delle spese elettorali dei candidati e dei Partiti

I limiti di spesa per i Comuni compresi tra 15.000 e 100.000 abitanti sono riportati nella seguente tabella

CANDIDATO SINDACO	€ 25.000,00+€ 1,00 per ogni elettore del Comune
CANDIDATO CONSIGLIERE	€ 5.000,00+€ 0,05 per ogni elettore del Comune
PARTITO, MOVIMENTO, LISTA	€ 1,00 per ogni elettore del Comune

Vanno computate tra le spese del singolo candidato, eventualmente *pro quota*, anche le spese sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste, se direttamente riferibili allo stesso. Così come vanno computate le spese per la propaganda elettorale relative ad uno o più candidati,

sostenute da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni. Tali iniziative devono essere espressamente autorizzate dai candidati o dal mandatario elettorale.

Così come va computato tra le spese anche il valore dei servizi messi gratuitamente a disposizione del candidato da persone fisiche o soggetti diversi.

Il 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate va destinato alle spese relative ai locali per le sedi elettorali, a quelle di viaggio e soggiorno, a quelle telefoniche e postali, nonché agli oneri passivi. Tali spese vanno calcolate in misura forfetaria.

Le spese ammissibili sono quelle relative:

- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, inclusi gli oggetti pubblicitari di valore minimo di uso corrente;
 - alla distribuzione e diffusione dei mezzi e dei materiali di cui sopra, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
 - all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
- Si può ragionevolmente considerare "personale utilizzato" quello retribuito, anche in forma forfetaria o comunque quello impegnato in modo pienamente e/o continuativo.

6. PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI

6.1. IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la Corte d'Appello/Tribunale di ciascun Capoluogo di Regione. Si occupa della verifica della documentazione riguardante le spese elettorali sostenute dai singoli candidati e dai partiti. **Qualora il deposito della nomina del mandatario avvenga da persona diversa dello stesso, deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del Mandatario.**

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Regione Veneto ha sede presso la Corte d'Appello di Venezia – San Marco, 3978 – 30124 Venezia.

Si riportano di seguito i recapiti del Collegio:

tel. 041 5217812; fax 041 521763 ; e-mail presidenza.ca.venezias@giustizia.it

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve dal candidato e dal mandatario le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati sono liberamente consultabili presso gli Uffici del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

La dichiarazione e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e dalla documentazione presentata emergano irregolarità, il Collegio entro il termine di 180 giorni le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia entro il termine di 15 giorni è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia, che deve decidere entro novanta giorni.

Al rendiconto devono essere allegati i seguenti documenti.

- Estratto conto bancario o postale.

Come già evidenziato dovrà esserci una corrispondenza tra le voci del rendiconto e le movimentazioni bancarie.

- Le fatture e le notule ricevute. Tali documenti dovranno essere trasmessi in originale e dovranno essere quietanzati (ovvero apposta la dicitura pagata con timbro e firma del

In vista delle prossime elezioni, si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al regime delle spese occorrenti per la propaganda elettorale.

In tale ambito, assumono un rilievo distinto le norme relative alla pubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle limitazioni delle spese medesime.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 all'art. 13 si occupa dell'introduzione di limiti di spesa per candidati e liste presenti alle elezioni comunali per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questa legge prevede anche l'applicazione, in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti, di alcune norme della legge 515/1993. In particolare:

- Le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati sindaco e consigliere comunale, solo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza, e devono essere quantificate nella dichiarazione da presentare al presidente del consiglio comunale;
- **È obbligatorio indicare un mandatario elettorale** per la raccolta di fondi per il finanziamento della campagna, che deve utilizzare un unico conto corrente bancario e eventualmente un conto corrente postale con le indicazioni previste dalla legge. Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di 2.500€ avvalendosi solo di denaro proprio (che comunque devono presentare la dichiarazione al presidente del consiglio comunale);
- **Entro tre mesi dalla data delle elezioni** dev'essere presentata una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l'attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza. La dichiarazione va presentata al presidente del consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute;
- I partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare al presidente del consiglio comunale e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, **entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale**, il consuntivo relativo alle spese per la campagna e alle fonti di finanziamento. Tale consuntivo va depositato anche presso l'Ufficio elettorale centrale.

Per i Comuni sino a 30.000 abitanti il consuntivo non va presentato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

1. IL MANDATARIO ELETTORALE

L'art.7 comma 3 della L.515/93, richiamato dall'art.13 comma 6.a della L. 6 luglio 2012 n.96, dispone che coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente per il tramite di un MANDATARIO elettorale.**

Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE il nominativo del MANDATARIO **entro IL TERMINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.**

L'obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all'indizione delle elezioni.

Il comma 4 dell'art. 7 precisa l'attività del mandatario il quale:

- a) registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti da persone fisiche, associazioni o persone giuridiche e quelle provenienti da soggetti diversi;
- b) si avvale di un unico conto corrente bancario ed eventualmente di un unico conto corrente postale nell'intestazione del quale deve essere specificato che esso agisce in tale veste per conto di un candidato indicato nominativamente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 7, il mandatario controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate trascritte.

fornitore). Qualora non siano stati pagati per intero o siano stati versati degli acconti, gli importi ancora dovuti devono essere evidenziati tra le entrate, come sopra esposto.

- L'indicazione nominativa delle persone fisiche che hanno erogato contributi o prestato servizi per un importo o valore fino a € 5.000.

- L'indicazione nominativa delle Persone Giuridiche o Associazioni che hanno erogato contributi o prestato servizi per qualsiasi importo o valore; Estratti autentici dei verbali degli organi delle Società che hanno erogato contributi o prestato servizi per qualsiasi importo o valore ed attestazione di iscrizione del contributo nel bilancio della Società erogante.

- Dichiarazioni congiunte relative a contributi o valori di servizi ricevuti di importo o valore superiore a € 5.000. Infatti, ai sensi dell'art. 4 della legge 659/1981, nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi euro *cinquemila* sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

7. SANZIONI

7.1. SANZIONI PER I CANDIDATI

La legge prevede diverse sanzioni, per i candidati e per i partiti, liste o movimenti. Per quanto riguarda i candidati:

- Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva (scritta, affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;
- In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione, il Collegio regionale diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823,00 a 103.291,00 €. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione comporta la decadenza dalla carica;
- In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i candidati sindaco e consigliere comunale, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'importo eccedente il limite previsto e il triplo di detto importo. Il superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta la decadenza dalla carica;
- In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o di mancata indicazione dei soggetti che hanno contribuito alla campagna (ove richiesto), il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165,00 a 51.646,00 €. In caso di violazione che comporti la decadenza, una volta accertata in via definitiva la violazione, il Collegio regionale di garanzia elettorale ne dà comunicazione al presidente del consiglio comunale, istituzione cui spetta la delibera della decadenza.

7. 2. SANZIONI PER I PARTITI, LISTE O MOVIMENTI

La legge prevede diverse sanzioni, per i candidati e per i partiti. Per quanto riguarda i partiti, liste o movimenti:

- Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva (scritta, affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;
- In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, liste e movimenti la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 €;
- In caso di mancata indicazione nei consuntivi delle spese elettorali di partiti, liste, movimenti delle fonti di finanziamento la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 €;